



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 29/05/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 890

Cont. 0083/15/DL TAR Puglia-Sede di Bari Associazione tra Titolari di Farmacia della Provincia di Foggia c/Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 13/15.1.2015, l'Associazione tra Titolari di Farmacia della Provincia di Foggia ha chiesto, dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari, l'annullamento, dei seguenti atti:

“del provvedimento di cui alla nota prot. A00/152/14600 del 14.11.2014, a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco (Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità) della Regione Puglia, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN. Chiusura del procedimento amministrativo.

Convocazione riunione”

del provvedimento, anche se diverso dal precedente, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, comunque lesivo, con cui la Regione Puglia ha chiuso il procedimento avviato con la nota prot. AOO152 n. 7141 del 20.5.2013 a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco, stabilendo che -per i medicinali delle liste di trasparenza con prezzo di vendita al pubblico superiore al prezzo di riferimento lo sconto debba essere applicato sul prezzo al pubblico e non sull'importo rimborsato dal SSN, e applicando retroattivamente detta modalità di calcolo a far data dall'1.1.2005;

gli esiti e/o verbale (non conosciuto) della riunione tenutasi il giorno 21.11,2014 presso la sede dell'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia, nel corso della quale l'Amministrazione regionale ha comunicato la chiusura del procedimento amministrativo di cui alla su citata nota prot. AOO152 n. 7141 del 20.5.2013 e contestualmente consegnato un prospetto sintetico, che pure in questa sede si impugna, degli “sconti farmacie anni 2005-2011 da recuperare”, nonché:

di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, comunque lesivo, ivi compresi:

la nota prot. AOO152 n. 7141 del 20.5.2013, a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco (Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità) della Regione Puglia, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN - Comunicazione avvio procedimento amministrativo per il recupero delle somme indebitamente percepite dai farmacisti - Legge n. 241/90”;

la nota prot. AOO152 n. 9649 del 25.7.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN. Comunicazione” e relativo allegato I “Algoritmo calcolo sconti farmaceutica”;

la nota prot. AOO152 n. 10182 del 9.8.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN - Comunicazione sospensione termini del procedimento amministrativo per il recupero delle somme indebitamente percepite dai farmacisti;

la nota prot. AOO152 n. 12808 del 22.10.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto “Edotto (NSISR) - Area Assistenza Farmaceutica - Modalità calcolo sconto - Comunicazione”, di riattivazione dei termini del procedimento;

la nota prot. AOO152 n. 12969 del 25.10.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto “Edotto (NSISR) - Area Assistenza Farmaceutica - Modalità calcolo sconto - Note Federfarma - Riscontro - Istruzioni operative”;

la nota prot. AOO/152/13477 del 6.11.2013 a firma del Dirigente dell’Ufficio Politiche del Farmaco, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti SSN, e gli esiti della riunione tenutasi il successivo giorno 14.11.2013;

ancora, la nota prot. AOO/152/10351 del 20.7.2011 (e relativi allegati), dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, di trasmissione della nota dell’Agenzia Italiana del farmaco prot. AA/707766/P del 6.7.2011 con l’unito parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

ove occorra, la nota datata 11.12.2014, successivamente ricevuta dalle farmacie, a firma del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, avente ad oggetto “Recupero somme sconto farmaceutico anni 2005-2011 per indebito oggettivo a seguito di ricalcolo secondo legge (l. 23.12.1996, n. 662, art. 40 - art. 11, comma 6 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 del 30.7.2010)” e relativi prospetti allegati;

ogni atto istruttorio relativo al procedimento in questione per l’accertamento dell’obbligo della Regione Puglia di disporre l’applicazione degli sconti in parola sul prezzo di riferimento dei farmaci e non sul prezzo di vendita degli stessi al pubblico”.

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione ha comunicato di ravvisare l’opportunità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Bari;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l’attribuzione dell’incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 27 febbraio 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all’avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell’Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all’avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall’art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 13.500,00, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di straordinaria importanza, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste, della consistenza degli interessi pubblici perseguiti e dell’urgenza; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 27 febbraio 2015 dall’avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

L’incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell’Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 15.444,00, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 5.709,60, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
